

Decreto del Ministero dell'Interno 1° Marzo 2000

Il presente bilancio recepisce gli effetti connessi al provvedimento del Ministero dell'Interno con il quale si è provveduto alla determinazione per l'anno 2000, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.

Nelle tabelle che seguono è riportata :

- La sintesi della normativa inerente le provvidenze economiche;
- I codici di fascia che identificano le prestazioni erogate nella pensione;
- L'evoluzione storica degli importi mensili di ciascuna prestazione ed i relativi requisiti reddituali necessari ai fini del diritto alla prestazione stessa.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 26 maggio 2000

Con il suddetto decreto sono state individuate le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del "capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 130, comma 2, con il quale sono state conferite alle regioni le funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili .

Nel medesimo decreto all'art. 2 è stabilito che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2001 le regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni in materia di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.
- resta attribuita all'apposito fondo istituito presso l'INPS la funzione di erogazione dei trattamenti economici in favore dei minorati civili già trasferiti in attuazione dell'art. 130, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998.

Al fine di assicurare le funzionalità del servizio sotto il profilo organizzativo, all'art. 7 del citato decreto è inoltre previsto che il Ministero dell'Interno, su richiesta delle Regioni, presti attività di supporto e consulenza anche con la partecipazione delle Prefetture già competenti alla trattazione della materia e affida i contenuti e la durata di tale attività di collaborazione ad appositi accordi da definirsi in sede di Conferenza Stato - Regioni. Pertanto, in data 6 dicembre 2000, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha sancito sia l'accordo quadro tra Ministero dell'Interno e Regioni sia l'accordo tra Regioni e INPS. L'accordo quadro Ministero dell'Interno - Regioni, nel confermare espressamente l'impegno dell'Amministrazione a prestare attività di supporto per lo svolgimento dei

compiti conferiti e attività di consulenza diretta ad assicurare la continuità e funzionalità del servizio, prevede la stipula di ulteriori accordi tra Prefetture e Regioni per meglio regolamentare la graduale operatività delle funzioni trasferite garantendo alle Regioni medesime i necessari apporti operativi e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2001.

In attuazione di quanto previsto dal predetto accordo quadro, con deliberazione C.A. n. 542 in data 19 dicembre 2000, è stato stabilito che l'attività di collaborazione in corso con le Prefetture prosegue fino al 30 giugno 2001.

La legge 23 dicembre 2000 n.388 (finanziaria 2001)

L'art.80, comma 8, della suddetta legge riserva alle Regioni la facoltà di prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile possa essere esercitata dall'INPS in seguito alla stipula di specifici accordi tra le Regioni medesime e il predetto Istituto.

In caso di Regioni o Comuni che abbiano manifestato la volontà di affidare l'esercizio della potestà concessiva all'INPS, ove quest'ultimo ne ravvisi l'opportunità e le condizioni di fattibilità, potrà stipulare apposita Convenzione nella quale è descritto l'iter procedurale che dovrà seguire la pratica ed il compenso che dovrà essere corrisposto all'INPS per le attività aggiuntive svolte al di fuori delle funzioni di erogazione già attribuite dal legislatore.

Per il compenso è stato preso a riferimento il costo di una pensione sociale calcolato con i criteri del sistema di contabilità industriale.

SINTESI DELLA NORMATIVA INERENTE LE PROVVIDENZE ECONOMICHE

Requisiti generali: CITTADINANZA ITALIANA
RESIDENZA NEL TERRITORIO NAZIONALE

1. Invalidi civili

ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA

Normativa:

Art. 13 L. 118/71

Art. 14 septies L. 29/12/80 N. 33

Art. 9 D. leg.vo 509/88

Art. 8 D. leg.vo 509/88

Art. 3 L. 29/12/90 n. 407

Art. 12 L. 30/12/71 n. 412

Requisiti:

- riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 74% (dal 12 marzo 1992). In precedenza la percentuale era del 67%;
- possesso di redditi propri inferiori a limiti stabiliti per legge;
- incollocamento al lavoro per il tempo in cui perdura la condizione di invalidità. L'incollocamento sussiste solo quando lo stato di disoccupazione si accompagna all'iscrizione (o alla domanda di iscrizione) nelle speciali liste di collocamento degli invalidi civili. La mancata iscrizione si traduce in un difetto del requisito;
- incompatibilità dal 1° gennaio 1982 con la titolarità di pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'Assicurazione generale obbligatoria per vecchiaia, invalidità e superstiti nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, coltivatori diretti. Dal 1° gennaio 1991 l'incompatibilità è estesa a qualsiasi altro trattamento diretto pensionistico erogato a titolo di invalidità concesso per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Resta salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole. Al compimento del 65° anno di età l'assegno mensile viene trasformato in assegno sociale a carico dell'INPS

INDENNITA' MENSILE DI FREQUENZA

Normativa:

Legge 11/10/90 n. 289

Legge 30/12/91 n. 412

Requisiti:

- Spetta agli invalidi civili minori di anni 18 cui siano state riconosciute dalle competenti commissioni sanitarie "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età" nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500,1000,2000 hertz.
- E' requisito fondamentale il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione e frequenza di centri ambulatoriali, di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purchè operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
- Spetta inoltre ai frequentanti scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionali finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
- L'assegno è erogato alle medesime condizioni reddituali dell'assegno mensile ed è concesso per i soli periodi di effettiva frequenza del centro e della scuola.

PENSIONE DI INABILITA'*Normativa:*

Art. 12 L. 118/71

Art. 14 septies L. 29/12/80 n. 33

Art. 8 D. Leg.vo 509/88

Art. 3 L. 29/12/90 n. 407

Art. 13 L. 30/12/1991 n. 412

Requisiti:

- spetta agli invalidi, totalmente e permanentemente inabili ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 100 per cento;
- età compresa fra i 18 e i 65 anni;
- non possiedano redditi propri superiori ai limiti previsti per legge.

La legge n. 407/90 aveva dichiarato l'incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Detta incompatibilità è stata rimossa con la legge n. 412/91 (articolo 12).

La pensione, al compimento del 65° anno di età del titolare, si trasforma in assegno sociale a carico dell'INPS.

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO*Normativa:*

Legge 11/2/80 n. 18

Legge 26/7/84 n. 392

Legge 21/11/88 n. 508

Legge 11/10/90 n. 289

Legge 31/12/91 n. 429

Requisiti:

- Spetta agli invalidi civili totali (100 %) riconosciuti altresì non deambulanti senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non autosufficienti e bisognosi di assistenza continuativa;
- L'indennità non è collegata a limiti di reddito e di età, è concessa al solo titolo della minorazione;
- Non spetta ai ricoverati in Istituti a titolo gratuito;
- Non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ma è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro e di servizio. Rimane salva la possibilità di optare per il trattamento più favorevole.
- La legge 429/91 consente altresì, dal 1° marzo 1991, alle persone affette da più minorazioni che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco civile ed invalido civile di cumulare le due indennità.

2. Sordomuti

PENSIONE

Normativa:

Legge 26/5/70 n. 381 art. 1

Legge 29/2/80 n. 33 — art. 14 septies

D. l.vo 23/11/88 n. 509 — art. 8

Legge 29/12/90 n. 407 art. 12

Legge 30/12/91 n. 412 art. 12

D.M.le Sanità 5/2/92 pubbl. G.U. 26/2/92 S. ord. N. 43

Requisiti:

- Spetta ai sordomuti di età compresa tra i 18 e i 65 anni con reddito individuale inferiore ai limiti previsti per legge.
- La legge 407/90 aveva previsto l'incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Tale incompatibilità è stata rimossa con la legge n. 41/91, art. 12.
- La pensione, al compimento del 65° anno di età del titolare si trasforma in assegno sociale a carico dell'INPS.
- Ai fini della concessione della pensione è stabilito il requisito di soglia uditiva corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel.

INDENNITA' DI COMUNICAZIONE

Normativa:

Legge 21/11/88 n. 508 art. 4

Decr. Min. Sanità 5/2/92

Requisiti:

- Spetta al solo titolo della minorazione ai sordomuti senza limiti di età e di reddito.

Con il decreto ministeriale del 92 è stata fissata la misura dell'ipoacusia ai fini della concessione dell'indennità di comunicazione. Essa deve essere pari o superiore a 60 decibel di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore, qualora si tratti di minore di anni 12; pari o superiore a 75 decibel se il richiedente abbia compiuto il 12° anno, a condizione che sia dimostrabile l'insorgenza dell'ipoacusia prima del compimento del 12° anno.

I beneficiari dell'indennità di comunicazione concessa prima di tale data a causa di perdita uditiva inferiore a 75 decibel decadono dal godimento del beneficio al compimento di detta età.

3. Ciechi civili

PENSIONE AI CIECHI ASSOLUTI

Normativa

Legge 27/5/70 n. 382

Legge 29/2/80 n. 33 art. 14 septies

Legge 29/12/90 n. 407 art. 3

Legge 30/12/91 n. 412 art. 12

Legge 21/11/88 n. 508 art. 5

Requisiti:

- Spetta ai ciechi assoluti a decorrere dal 18° anno di età.
- Per tale prestazione non si procede alla trasformazione in assegno sociale al compimento del 65° anno di età.
- Con la legge 29/2/80 n. 33 la pensione era stata estesa anche ai minori di anni 18. Con la legge 21/11/88 n. 508 detta prestazione è stata sostituita dall'indennità di accompagnamento.
- La prestazione è concessa allorché il reddito individuale annuo non raggiunge limiti previsti per legge.

La legge n. 407/90 aveva dichiarato l'incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Tale incompatibilità è stata rimossa con legge 412/91, art. 12.

PENSIONE AI CIECHI CIVILI PARZIALI

Normativa:

Legge 27/5/70 n. 382

Legge 29/2/80 n. 33 art. 14 septies

Legge 21/11/88 n. 508 art. 5

Legge 29/12/90 n. 407 art. 3

Legge 30/12/91 n. 412 art. 12

Requisiti:

- Spetta ai ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione (c.d. ventesimisti), senza limiti di età (anche al minore che non superino un reddito individuale annuo fissato per legge).

La legge n. 407/90 aveva dichiarato l'incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di servizio e di lavoro). Detta incompatibilità è stata rimossa con legge 412/91 art. 12.

ASSEGNO MENSILE A VITA "DECIMISTI"

Normativa:

Legge 27/5/70 n. 382 art. 6

Requisiti:

- L'assegno è stato abrogato.
- Spetta ad esaurimento ai ciechi aventi residuo visivo superiore ad 1/20 e non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, senza limiti di età e che abbiano un reddito personale annuo inferiore a limiti stabiliti per legge.

Anche per questa prestazione è stata rimossa dalla legge 412/91 l'incompatibilità con altri trattamenti pensionistici di invalidità.

INDENNITA' SPECIALE PERE CIECHI PARZIALI VENTESIMISTI*Normativa:*

Legge 21/11/88 n. 508

Legge 11/10/90 n. 289

Requisiti:

- Spetta ai ciechi parziali ventesimalisti al solo titolo della minorazione, non collegata a limiti di reddito e ad età.

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO*Normativa:*

Legge 28/3/68 n. 406

Legge 27/5/70 n. 382

Legge 22/12/79 n. 682

Legge 4/5/83 n. 165

Legge 21/11/88 n. 508

Legge 11/10/90 n. 289

Legge 31/12/91 n. 429

Requisiti:

- Spetta ai ciechi assoluti, al solo titolo della minorazione non collegata quindi a requisiti di reddito e di età.
- E' compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, ma incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di servizio e di lavoro.
- Rimane salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
- La legge n. 682/79 ha equiparato, a partire dal 1° gennaio 1982, l'indennità a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della Tab. E Lett. A bis n. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 in materia di pensionistica di guerra. Il processo di equiparazione è stato particolarmente lento. La definitiva equiparazione è intervenuta con la legge 31 dicembre 1991 n. 429 e con decorrenza 1.3.91.
- La legge ha esteso altresì alla provvidenza i meccanismi di adeguamento automatico vigenti per le pensioni ed indennità di guerra, previsti dall'articolo 1 della legge 10/10/89 n. 342, mediante l'applicazione dell'indice della dinamica salariale sugli importi percepiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
- La legge n. 429/91 ha consentito altresì alle persone affette da più minorazioni che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco civile ed invalido civile, di cumulare le due indennità a far tempo dal 1° marzo 1991.

CODICI DI FASCIA CHE IDENTIFICANO LE PRESTAZIONI EROGATE NELLA PENSIONE

CATEGORIA 1 - CIECHI CIVILI

CODICE FASCIA	DESCRIZIONE
05	ciechi assoluti pluriminorati minori anni 18, con sola indennità maggiorata del 45% (legge 11/10/1990 n. 289) - fascia estinta
06	ciechi assoluti , ricoverati, con sola pensione
07	ciechi assoluti , non ricoverati, con sola pensione
08	ciechi parziali , ricoverati e non, con sola pensione
09	ciechi parziali , ricoverati e non, con sola indennità speciale
10	ciechi assoluti , non ricoverati, con pensione ed indennità
11	ciechi assoluti , ricoverati, con pensione ed indennità
12	ciechi parziali , non ricoverati, con pensione ed indennità speciale
13	ciechi parziali , ricoverati, con pensione ed indennità speciale
14	ciechi parziali , con solo assegno a vita
15	ciechi assoluti , maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento
16	ciechi parziali , minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale
17	ciechi parziali , maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte della Prefettura nella fascia 12 - 13
18	ciechi assoluti , minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di accompagnamento
19	ciechi assoluti , maggiori anni 18, con la sola indennità di accompagnamento - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte della Prefettura nella fascia 10 - 11 - 15

CATEGORIA 2 - SORDOMUTI

CODICE FASCIA	DESCRIZIONE
20	Sordomuti , non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
21	Sordomuti , ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
22	Sordomuti , non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di comunicazione
23	Sordomuti , minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione
24	Sordomuti , maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte della Prefettura nella fascia 20 - 21 - 22 - 25
25	Sordomuti , maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione
26	Sordomuti , maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione istanze per indennità di comunicazione

CATEGORIA 3 - INVALIDI CIVILI

CODICE FASCIA	DESCRIZIONE
30	invalidi totali , non ricoverati, con sola pensione
31	invalidi totali , ricoverati, con sola pensione
32	invalidi totali , non ricoverati con altri redditi, con sola pensione
33	invalidi totali , non ricoverati gratuitamente, con pensione e con indennità di accompagnamento
34	invalidi parziali , non ricoverati, con solo assegno
35	invalidi parziali , ricoverati, con solo assegno
36	invalidi parziali , non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno
37	invalidi parziali , minori, con solo assegno - fascia estinta
38	invalidi totali , maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte della Prefettura nella fascia 33 - 41
39	invalidi totali , ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione
40	invalidi parziali , ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno
41	invalidi totali , non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento
42	Invalidi totali , non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola indennità di accompagnamento
43	invalidi totali , ricoverati, con sola pensione
44	invalidi totali , minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento
45	invalidi parziali , con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (Corte C. n. 346/89)
47	invalidi parziali , minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza (Legge 11/10/1990 n. 289)
48	invalidi parziali , privi di perequazione automatica sin tanto che il limite di reddito personale non risulterà pari o inferiore a quello stabilito per legge (Legge 30/12/1991 n. 412)

EVOLUZIONE STORICA DEGLI IMPORTI MENSILI DI CIASCUNA PRESTAZIONE E RELATIVI REQUISITI REDDITUALI NECESSARI AI FINI DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE STESSA

BENEFICIARI:

- Mutilati ed invalidi civili totali (L. 6/8/66 n. 625)
- Ciechi civili assoluti ricoverati
- Ciechi civili assoluti minori di anni 18 (*)
- Ciechi civili parziali "ventesimisti"
- Sordomuti

Decorrenza	PENSIONE		
	limite di reddito annuo personale	importo mensile	
		previsionale	definitivo
01.07.80	5.200.000		100.000
01.01.81	6.089.200		117.100
01.07.81	6.089.200		126.935
01.09.81	6.089.200		131.885
01.01.82	7.246.150		139.350
01.05.82	7.246.150		145.065
01.09.82	7.246.150		152.175
01.01.83	8.412.780		161.785
01.04.83	8.412.780		168.095
01.07.83	8.412.780		174.985
01.10.83	8.412.780		180.060
01.01.84	9.742.000		187.345
01.05.84	9.742.000	191.280	194.235
01.08.84	9.742.000	194.915	198.095
01.11.84	9.742.000	198.035	200.065
01.02.85	10.930.525	204.065	204.465
01.05.85	10.930.525	207.740	210.085
01.08.85	10.930.525	211.065	214.600
01.11.85	10.930.525	214.020	216.745
01.01.86	11.914.270	216.745	216.745
01.02.86	11.914.270	216.745	216.745
01.05.86	11.914.270	222.380	221.730
01.11.86	11.914.270	228.160	228.160
01.01.87	12.736.355	228.160	228.160
01.05.87	12.736.355	232.950	234.090
01.11.87	12.736.355	236.675	240.175
01.01.88	13.449.590	240.175	240.175
01.05.88	13.449.590	246.420	246.420
01.11.88	13.449.590	250.855	252.825
01.01.89	14.148.970	252.825	252.825
01.05.89	14.148.970	258.385	262.430
01.11.89	14.148.970	262.775	270.830
01.01.90	15.067.240	270.830	270.830
01.05.90	15.067.240	277.600	280.850
01.11.90	15.067.240	282.875	290.400
01.01.91	16.106.880	290.400	290.400
01.05.91	16.106.880	297.950	302.885
01.11.91	16.106.880	304.800	313.485
01.01.92	17.374.490	313.485	313.485
01.05.92	17.374.490	321.640	321.640

PENSIONE			
Decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	
		previsionale	definitivo
01.01.93	18.446.495	321.640	321.640
01.06.93	18.446.495	327.430	327.430
01.12.93	18.446.495	332.995	332.995
01.01.94	19.136.395	335.325	335.325
01.11.94	19.136.395	347.060	348.795
01.01.95	20.026.235	348.795	348.795
01.01.96	21.103.645	366.930	367.630
01.01.97	22.310.775	381.600	381.965
01.01.98	22.846.235	388.460	388.460
01.01.99	23.211.775	395.060	395.060
01.01.00	23.582.165	401.780	401.780
01.01.01	24.078.410	411.420	411.420

(*) L'art. 5, comma 1, della legge 21 novembre 1988 n. 508 ha previsto l'erogazione, a favore dei ciechi civili assoluti minori di anni 18, della indennità di accompagnamento in sostituzione della pensione, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.

- Ciechi civili assoluti non ricoverati

Decorrenza	PENSIONE		
	limite di reddito annuo personale	importo mensile	
		previsionale	definitivo
01.07.80	5.200.000		116.355
01.01.81	6.089.200		126.625
01.07.81	6.089.200		137.260
01.09.81	6.089.200		142.615
01.01.82	7.246.150		150.685
01.05.82	7.246.150		156.865
01.09.82	7.246.150		164.550
01.01.83	8.412.780		174.945
01.04.83	8.412.780		181.770
01.07.83	8.412.780		189.225
01.10.83	8.412.780		194.715
01.01.84	9.742.000		202.585
01.05.84	9.742.000	206.840	210.035
01.08.84	9.742.000	210.770	214.210
01.11.84	9.742.000	214.140	216.340
01.02.85	10.930.525	220.665	221.100
01.05.85	10.930.525	224.635	227.955
01.08.85	10.930.525	228.230	232.060
01.11.85	10.930.525	231.425	234.380
01.01.86	11.914.270	234.380	234.380
01.02.86	11.914.270	234.380	234.380
01.05.86	11.914.270	240.475	239.770
01.11.86	11.914.270	246.725	246.725
01.01.87	12.736.355	246.725	246.725
01.05.87	12.736.355	251.900	253.140
01.11.87	12.736.355	255.935	259.720
01.01.88	13.449.590	259.720	259.720
01.05.88	13.449.590	266.470	266.470
01.11.88	13.449.590	271.265	273.400
01.01.89	14.148.970	273.400	273.400
01.05.89	14.148.970	279.415	283.790
01.11.89	14.148.970	284.165	292.870
01.01.90	15.067.240	292.870	292.870
01.05.90	15.067.240	300.190	303.705
01.11.90	15.067.240	305.895	314.030
01.01.91	16.106.880	314.030	314.030
01.05.91	16.106.880	322.195	327.535
01.11.91	16.106.880	329.605	339.000
01.01.92	17.374.490	339.000	339.000
01.05.92	17.374.490	347.815	347.815
01.01.93	18.446.495	347.815	347.815
01.06.93	18.446.495	354.075	354.075
01.12.93	18.446.495	360.095	360.095
01.01.94	19.136.395	362.615	362.615
01.11.94	19.136.395	375.305	377.180
01.01.95	20.026.235	377.180	377.180
01.01.96	21.103.645	396.795	397.550
01.01.97	22.310.775	412.655	413.055
01.01.98	22.846.235	420.080	420.080
01.01.99	23.211.775	427.220	427.220
01.01.00	23.583.165	434.080	434.080
01.01.01	24.078.410	444.910	444.910

- Mutilati ed invalidi civili parziali

ASSEGNO DI ASSISTENZA			
Decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	
		previsionale	definitivo
01.07.80	2.500.000		100.000
01.01.81	2.927.500		117.100
01.07.81	2.927.500		126.935
01.09.81	2.927.500		131.885
01.01.82	2.927.500		139.350
01.05.82	2.927.500		145.065
01.09.82	2.927.500		152.175
01.01.83	2.927.500		161.785
01.04.83	2.927.500		168.095
01.07.83	2.927.500		174.985
01.10.83	2.927.500		180.060
01.01.84	2.927.500		187.345
01.05.84	2.927.500	191.280	194.235
01.08.84	2.927.500	194.915	198.095
01.11.84	2.927.500	198.035	200.065
01.02.85	2.927.500	204.065	204.465
01.05.85	2.927.500	207.740	210.085
01.08.85	2.927.500	211.065	214.600
01.11.85	2.927.500	214.020	216.745
01.01.86	2.927.500	216.745	216.745
01.02.86	2.927.500	216.745	216.745
01.05.86	3.190.975	222.380	221.730
01.11.86	3.190.975	228.160	228.160
01.01.87	3.411.150	228.160	228.160
01.05.87	3.411.150	232.950	234.090
01.11.87	3.411.150	236.675	240.175
01.01.88	3.602.175	240.175	240.175
01.05.88	3.602.175	246.420	246.420
01.11.88(*)	3.602.175	250.855 *	252.825 *
01.01.89	3.789.490	252.825	252.825
01.05.89	3.789.490	258.385	262.430
01.11.89	3.789.490	262.775	270.830
01.01.90	4.035.430	270.830	270.830
01.05.90	4.035.430	277.600	280.850
01.11.90	4.035.430	282.875	290.400
01.01.91	4.313.875	290.400	290.400
01.05.91	4.313.875	297.950	302.885
01.11.91	4.313.875	304.800	313.485
01.01.92(1)	4.246.200	313.485	313.485
01.05.92	4.246.200	321.640	321.640
01.01.93	4.338.600	321.640	321.640
01.06.93	4.338.600	327.430	327.430
01.12.93	4.338.600	332.995	332.995
01.01.94	4.498.250	335.325	335.325
01.11.94	4.498.250	347.060	348.795
01.11.95	4.641.000	348.795	348.795
01.01.96	4.891.900	366.930	367.630
01.01.97	5.083.000	381.600	381.965
01.01.98	5.169.450	388.460	388.460
01.01.99	6.557.200	395.060	395.060
01.01.00	6.894.550	401.780	401.780
01.01.01	7.067.450	411.420	411.420

(*) Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 21 novembre 1988 n. 508 i mutilati ed invalidi civili parziali (di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118), nei cui confronti non sia accertata una riduzione della capacità lavorativa superiore all'80%, continuano a percepire l'assegno mensile

nella misura erogata alla data di entrata in vigore della legge; tale importo non sarà soggetto a rivalutazioni periodiche o straordinarie nè ad ulteriori aumenti.

(1) Con effetto dal 1° gennaio 1992, ai fini dell'accertamento della condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili, con esclusione dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi totali, da parte del Ministero dell'Interno, si applica il limite di reddito individuale stabilito per la concessione della pensione sociale da parte dell'INPS. Per i titolari delle prestazioni di cui sopra, già in godimento al 1° gennaio 1992, ed in possesso di redditi superiori ai limiti sopra stabiliti, non opera, finchè permane tale condizione, il relativo meccanismo di perequazione automatica delle prestazioni (art. 12, commi 3 e 4, L. 30 dicembre 1991, n. 412).

- Mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 non deambulanti

Decorrenza	ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO (*)		
	limite di reddito annuo personale	importo mensile	
		previsionale	definitivo
01.07.80	2.500.000		100.000
01.01.81	2.927.500		117.100
01.07.81	2.927.500		126.935
01.09.81	2.927.500		131.885
01.01.82	3.483.725		139.350
01.05.82	3.483.725		145.065
01.09.82	3.483.725		152.175
01.01.83	4.044.605		161.785
01.04.83	4.044.605		168.095
01.07.83	4.044.605		174.985
01.10.83	4.044.605		180.060
01.01.84	4.683.635		187.345
01.05.84	4.683.635	191.280	194.235
01.08.84	4.683.635	194.915	198.095
01.01.84	4.683.635	198.035	200.065
01.02.85	5.255.060	204.065	204.465
01.05.85	5.255.060	207.740	210.085
01.08.85	5.255.060	211.065	214.600
01.01.85	5.255.060	214.020	216.745
01.01.86	5.728.975	216.745	216.745
01.02.86	5.728.975	216.745	216.745
01.05.86	5.728.975	222.380	221.730
01.01.86	5.728.975	228.160	228.160
01.01.87	6.123.250	228.160	228.160
01.05.87	6.123.250	232.950	234.090
01.01.87	6.123.250	236.675	240.175
01.01.88	6.466.150	240.175	240.175
01.05.88	6.466.150	246.420	246.420
01.01.88	6.466.150	250.855	252.825
01.01.89	6.802.390	252.825	252.825
01.05.89	6.802.390	258.385	262.430
01.01.89	6.802.390	262.775	270.830
01.01.90	7.243.865	270.830	270.830
01.05.90	7.243.865	277.600	280.850
01.01.90	7.243.865	282.875	290.400
01.01.91	7.743.690	290.400	290.400
01.05.91	7.743.690	297.950	302.885
01.01.91	7.743.690	304.800	313.485
01.01.92	8.353.120	313.485	313.485
01.05.92	8.353.120	321.640	321.640
01.01.93	8.868.505	321.640	321.640
01.06.93	8.868.505	327.430	327.430
01.12.93	8.868.505	332.995	332.995
01.01.94	9.200.185	335.325	335.325
01.01.94	9.200.185	347.060	348.795
01.01.95	9.627.995	348.795	348.795
01.01.96	10.145.980	366.930	367.630
01.01.97	10.726.330	381.600	381.905
01.01.98	10.983.760	388.460	388.460
01.01.99	11.159.500	395.060	395.060
01.01.00	11.338.050	401.780	401.780
01.01.01	11.576.150	411.420	411.420

(*) L'art. 6, comma 1, della legge 21 novembre 1988 n. 508 ha abrogato l'art. 17 della legge 30 marzo 1971 n. 118, riguardante l'assegno di accompagnamento a favore dei mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 non deambulanti. Sono state fatte salve, tuttavia, le domande presentate entro la data di entrata in vigore della legge stessa (art. 6 comma 2).